inl.INL_DCGIURIDICA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002469.06-11-2026

Direzione centrale coordinamento giuridico

Agli *Ispettorati di Area Metropolitana*
agli *Ispettorati Territoriali del Lavoro*

e, p.c.,
alla *DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del MLPS*
alle *Direzioni Centrali dell'INL*
alle *Direzioni Interregionali del Lavoro*
al *Comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro*
alla *Conferenza delle Regioni*
alla *Provincia autonoma di Trento*
alla *Provincia autonoma di Bolzano*
all' *Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

Oggetto: Patente a crediti. **Crediti ulteriori**.

Con la presente nota si forniscono indicazioni sulle modalità di riconoscimento degli ulteriori crediti aggiuntivi della Patente, previsti dall'art. 5 del D.M. n. 132/2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantiere.

Preliminarmente, tenuto conto del dettato del comma 6 del medesimo articolo, ai sensi del quale "*in caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti*", è necessario operare una distinzione tra **crediti ulteriori** "**fissi**" e "**mobili**", così denominati con riferimento al momento in cui il legale rappresentante dovrà formulare la relativa richiesta di riconoscimento.

Alcuni crediti aggiuntivi dipendono da requisiti variabili di anno in anno (n. lavoratori, visite in cantiere da parte del medico competente, etc.), pertanto, si ritiene opportuno che i suddetti siano richiesti con periodicità annuale, a cadenza fissa (nel primo mese dell'anno), con riferimento all'anno trascorso (crediti fissi).

Diversamente, altri tipi di crediti ulteriori, indipendenti da requisiti aventi valenza periodica, potranno essere richiesti in qualunque momento dell'anno, dopo che il rappresentante legale ne sia entrato in possesso (crediti mobili).

Di seguito, per ciascuna delle tipologie di crediti ulteriori indicate all'art. 5 del D.M. n. 132/2024, si

riportano gli adempimenti a cui il legale rappresentante o il lavoratore autonomo sarà tenuto in fase di richiesta di riconoscimento.

7 Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.

Credito fisso.

Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare una dichiarazione che indichi la tipologia di corsi (almeno 4) a cui, nel triennio precedente, hanno partecipato i propri lavoratori, con riferimento alla definizione datane dall'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008.
I corsi devono essere svolti in materia di salute e sicurezza ed essere ultronei rispetto ai corsi obbligatori previsti dal d.lgs. n. 81/2008.
Si considerano validi anche i corsi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dalle altre disposizioni vigenti, purché il numero di ore di formazione sia superiore a quello minimo previsto dall'Accordo Stato-Regioni 2025. A titolo esemplificativo, rientrano in tale tipologia di corsi quelli realizzati in attuazione di Avvisi pubblici di finanziamento di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanati da Enti pubblici/Regioni.
I corsi devono riferirsi a tipologie diverse tra loro; a titolo esemplificativo, non possono essere ritenuti complessivamente "formazione aggiuntiva" se si tratta di più edizioni dello stesso corso.

I corsi devono rispettare i seguenti criteri:

- soggetti formatori: sono i soggetti individuati nell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025;
- modalità di erogazione: i corsi possono essere erogati in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning, nel rispetto delle indicazioni presenti nell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025;
- partecipanti: per i corsi in presenza e in videoconferenza sincrona il numero massimo di partecipanti è pari a 30;
- docenti: i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DI 6 marzo 2013; il datore di lavoro non può essere docente formatore;
- attestato: il soggetto formatore rilascia un attestato unico per ciascun corso che contenga i seguenti elementi:
 - → denominazione del soggetto formatore;
 - → dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
 - → tipologia di corso e durata;
 - → denominazione "corso ulteriore in materia di salute e sicurezza sul lavoro" con inserimento di un codice identificativo
 - → modalità di erogazione del corso;
 - → firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
 - → data e luogo.

I corsi devono concludersi con un test di apprendimento che deve essere superato con almeno il

70% di risposte corrette.
Il discente deve aver frequentato almeno il 90% delle ore previste dal corso.
Il numero di lavoratori che costituisce la base di computo per il calcolo di 1/3 dei lavoratori occupati deve essere determinato sulla base della media triennale. I lavoratori in part time vanno calcolati sulla base della % di part time.
Anche il computo del 50% dei lavoratori stranieri va calcolato con riferimento alla media triennale dei lavoratori presenti.
Il punteggio relativo al credito ulteriore resta valido per un anno; ogni anno il rappresentante legale o suo delegato deve verificare il possesso del requisito: rispetto dei 4 corsi su 1/3 dei lavoratori oppure sul 50% dei lavoratori stranieri nel triennio di riferimento e formulare la relativa richiesta di riconoscimento. Il riferimento per il calcolo è sempre la media triennale, calcolata come media aritmetica del n. dei lavoratori al 31/12 di ogni anno del triennio di riferimento:
ad esempio, per il 2027 il triennio di riferimento è 2024, 2025 e 2026 e la media dei lavoratori sarà data da:

$$\frac{n.\,lavoratori\ al\ 31/12/2024\ +\ n.\,lavoratori\ al\ 31/12/2025\ +\ n.\,lavoratori\ al\ 31/12/2026}{3}$$

Il risultato si divide ulteriormente per 3 al fine di ottenere 1/3 dei lavoratori.

$$\frac{n.\,lav\ stranieri\ al\ 31/12/2024 +\ n.\,lav\ \ stranieri\ al\ 31/12/2025\ +\ n.\,lavstranieri\ al\ 31/12/2026}{3}$$

Il risultato si divide ulteriormente per 2 al fine di ottenere il 50% dei lavoratori stranieri.

Successivamente (nel 2028) il triennio di riferimento diventerà 2025, 2026 e 2027; etc.

8 Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.

Credito mobile.

La partecipazione del Mastro Formatore Artigiano (MFA) viene richiesta dall'ente formatore Formedil, il quale rilascerà un attestato o una dichiarazione con la quale si attesta la partecipazione in qualità di docente del MFA verso i propri dipendenti. L'attestato (o la dichiarazione) dovrà essere caricato nella piattaforma Patente a crediti.
Il credito ha validità annuale e decade automaticamente dopo 12 mesi dall'attribuzione.
La data di inizio validità coincide con la data di rilascio della certificazione.
Se nel corso dell'anno di riconoscimento del credito, il MFA partecipa ad un altro corso di formazione, l'impresa può caricare il nuovo attestato rilasciato dal Formedil. La sua durata sarà comunque pari ad un anno dalla data di rilascio della certificazione.
Nell'eventuale periodo di sovrapposizione, il credito aggiuntivo non è cumulabile.

9 Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.

10 **Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.**

11 **Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.**

Credito fisso.

Per soluzioni tecnologicamente avanzate si intendono soluzioni che presentano:

i. carattere innovativo
ii. comprovata efficacia nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
iii. univocità di identificazione
iv. disponibilità sul mercato.

I finanziamenti che danno diritto a crediti ulteriori devono essere finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza in relazione allo stato dell'arte, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. **Sistemi di rilevamento ambientale:**
 - Sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas (ad es. tossici, ossigeno);
 - Monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione.
2. **Dispositivi di protezione individuale (DPI) o abbigliamento da lavoro intelligenti:**
 - Dispositivi di protezione o abbigliamento da lavoro con elettronica o sensori integrati (ad es. rilevatori di contaminazione, di prossimità, inerziali, tessuti intelligenti).
3. **Tecnologie per la sorveglianza sanitaria:**
 - Cartelle cliniche elettroniche.
 - Sistemi di tracciamento per esposizione a sostanze pericolose.
4. **Robotica e automazione:**
 - Sistemi robotici per operazioni pericolose (es. saldatura, movimentazione materiali tossici).
 - Droni in attività o contesti ad alto rischio (ad es. per monitoraggi, ispezioni, campionamenti).
5. **Metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive:**
 - Sistemi con realtà virtuale, aumentata o mista (ad es. per simulazioni di emergenza, formazione, assistenza da remoto).

La norma non prevede un tempo di validità e pertanto il credito si considera permanente.
In presenza di diversi investimenti, sia concomitanti sia effettuati in periodi successivi, si considera la loro sommatoria al fine di individuare la fascia per l'attribuzione del relativo credito.

12 Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. n. 81/2008.

Credito fisso.

È opportuno evidenziare che "*i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate*" (art. 29, co 5, d.lgs. n. 81/2008). Quindi per le suddette aziende non è possibile il riconoscimento dei crediti aggiuntivi.
Il credito è riconosciuto alle aziende con un numero di lavoratori superiori a 10 e fino a 50 (art. 29, co 6, d.lgs. n. 81/2008)
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà presentare richiesta di riconoscimento allegando un'autodichiarazione.
La validità permane nel tempo fintanto che non vi siano variazioni nel numero dei lavoratori (n. lavoratori inferiore a 10). In caso di variazione, il rappresentante legale o suo delegato dovrà effettuare una nuova comunicazione.

13 Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente.

Credito fisso.

Si riconosce il credito alle imprese che hanno ricevuto, nell'anno a cui la richiesta si riferisce, almeno due visite, in almeno uno dei cantieri in cui ha operato l'impresa nel medesimo anno, da parte del medico competente affiancato dal RLS/RLST.
Pertanto, il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un'autodichiarazione che contenga l'elenco dei cantieri attivi nell'anno in questione e le date delle relative visite. Tale dichiarazione deve essere controfirmata dal Medico Competente e dal RLST o RLS.
Il credito viene riconosciuto per la durata di un anno.

Il massimo dei crediti per i punti da 5 a 13 può essere pari a 30.

14-16 Dimensione aziendale.

Credito fisso.

Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un'autodichiarazione indicando il n. dei dipendenti, con riferimento al 31/12 dell'anno precedente, assunti con contratto di lavoro subordinato ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e dei lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.
La validità permane nel tempo fintanto che non vi siano modifiche nella dimensione dell'impresa tali da incidere sul punteggio; in tal caso il rappresentante legale o suo delegato dovrà effettuare una nuova comunicazione con riferimento al 31/12 dell'anno precedente.
I crediti non sono cumulabili tra le tre diverse tipologie dimensionali di imprese.

17 Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.

Credito mobile.

Formedil riconosce la suddetta qualifica di Mastro Formatore Artigiano (MFA).
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un attestato o una dichiarazione, rilasciata da Formedil, con la quale si attesta l'inserimento della ditta nell'elenco dei MFA.
Il MFA può non coincidere con il rappresentante legale.
Il credito riconosciuto avrà validità di 12 mesi e può essere rinnovato allegando una nuova dichiarazione/attestazione rilasciata da Formedil.
La data di inizio coincide con la data di rilascio dell'attestazione.

20 Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del d.lgs. n. 276/2003.

Credito fisso.

Il requisito in questione richiede l'applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego di manodopera. Il rispetto degli standard non può dunque che avvenire attraverso una certificazione di tutti i contratti di appalto in essere e di tutti i contratti di lavoro flessibile. Ogniqualvolta si stipula un contratto di appalto o un contratto di lavoro flessibile va richiesta tempestivamente una certificazione.
La certificazione dei contratti di appalto riguarda solo i contratti che interessano i cantieri.
Durante la vigilanza ispettiva occorre verificare che i contratti, riferiti all'anno precedente, siano tutti certificati. In caso di istanze presentate a fine anno la cui certificazione si ottiene l'anno successivo, si considera valido il requisito in presenza della richiesta alla commissione di certificazione.
Ogni anno, il rappresentante legale autocertifica che nell'anno precedente tutti i contratti di appalto o di lavoro flessibile sono stati certificati.

22 Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.

Credito fisso.

Si riconosce il requisito alle aziende ove i lavoratori stranieri abbiano partecipato a corsi di formazione linguistica per il rilascio di attestazione di livello A1 o superiore.
Nell'autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale si dovranno riportare i nominativi dei lavoratori con l'indicazione del periodo di svolgimenti del corso e dell'ente formatore.
Sono riconosciuti i crediti anche alle imprese che hanno assunto, nell'anno di riferimento, lavoratori stranieri che abbiano completato con successo un percorso di formazione professionale e civico-linguistica nel paese di origine, nell'ambito di programmi promossi anche dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

23 Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.

Credito mobile.

L'incremento dei crediti verrà riconosciuto all'impresa fintanto che permane il possesso del requisito proporzionale. Qualora il previsto rapporto salga al di sopra di un terzo, i due crediti aggiuntivi verranno sottratti.
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un attestato o una dichiarazione, rilasciata dalle Casse Edili/Edilcassa, con la quale si attesta il riconoscimento dell'incentivo.
Il credito riconosciuto avrà validità di 12 mesi e può essere rinnovato allegando una nuova dichiarazione/attestazione rilasciata dalle Casse Edili/Edilcassa.

24 Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del d.lgs. n. 36/2023.

I requisiti reputazionali di cui all'art. 109 del Codice dei contratti pubblici sono stati abrogati dal "correttivo" approvato il 31 dicembre 2024.

25 Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2021.

Credito mobile.

La certificazione può venir meno al cambiare del regolamento interno. In questo caso si richiede il rilascio da parte dell'ente di una nuova certificazione emessa degli organismi di certificazione abilitati.
Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare la certificazione inserendo la data di inizio validità.
Al variare del regolamento viene meno conseguentemente la certificazione e pertanto il rappresentante legale o suo delegato devono comunicare la perdita del requisito che dà diritto al credito aggiuntivo.
La verifica è effettuata dagli organi di vigilanza in occasione dell'attività ispettiva.

Il massimo dei crediti per i punti da 14 a 25 può essere pari a 10.

Aggiornamento dei crediti

I crediti fissi non permanenti devono essere aggiornati entro il 31 gennaio di ogni anno successivo; in mancanza di aggiornamento, il sistema li decurta dal 1° febbraio.

I crediti mobili possono essere aggiornati in qualsiasi momento dell'anno, prima della loro scadenza; in mancanza di aggiornamento, il sistema li decurta alla scadenza.

Se nel periodo di dichiarazione dei crediti fissi (gennaio), la patente a crediti ha un punteggio inferiore a 15 o è sospesa, il legale rappresentante e il lavoratore autonomo potranno inserire i relativi crediti fissi solo nel mese di gennaio dell'anno successivo.

Commissioni di recupero crediti

Per i crediti fissi permanenti, come quelli legati alla dimensione aziendale, le Commissioni di recupero crediti, nel valutare i percorsi di recupero, potranno considerare l'eventuale riduzione della dimensione aziendale intervenuta durante l'inoperatività della patente, che l'impresa, a causa dell'inibizione, non ha potuto comunicare dal 1° al 31 gennaio.

Tabella riepilogativa:

n. credito	Soggetto interessato	Tipologia	Validità
7	Impresa	credito fisso	annuale
8	Impresa	credito mobile	annuale
9	Impresa/Lavoratore autonomo	credito fisso	permanente
10	Impresa/Lavoratore autonomo	credito fisso	permanente
11	Impresa/Lavoratore autonomo	credito fisso	permanente
12	Impresa	credito fisso	permanente salvo variazione
13	Impresa	credito fisso	annuale
14	Impresa	credito fisso	permanente salvo variazione
15	Impresa	credito fisso	permanente salvo variazione
16	Impresa	credito fisso	permanente salvo variazione
17	Impresa	credito mobile	annuale
20	Impresa	credito fisso	annuale
22	Impresa	credito fisso	annuale
23	Impresa	credito mobile	annuale
25	Impresa	credito mobile	permanente salvo variazione

Credito fisso: presentazione entro il primo mese dell'anno, con riferimento all'anno precedente. I crediti fissi si dichiarano dal 1/1 al 31/1 a partire dal 2027 e rappresentano la situazione al 31/12 dell'anno precedente e saranno validi dal 1/2 al 31/1.

Credito mobile: presentazione in qualsiasi periodo dell'anno dopo che il rappresentante legale/lavoratore autonomo ne sia entrato in possesso. I crediti mobili si possono dichiarare a partire dal 2 novembre u.s.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aniello Pisanti

Aniello Pisanti
ISPETTORATO
NAZIONALE
DEL LAVORO
06.11.2026
16:32:29
GMT+01:00